

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 19 novembre 2021, n. 307 **Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014. Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Muro Leccese (LE) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di Muro Leccese. Parere negativo, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Nardò (LE) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Tecnomed - Centro Medico Biologico S.r.l." di Nardò.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), comma 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.4 centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), comma 3 che "Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni."

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, *inter alia*, quanto segue:

"Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in egual misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazione di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi."

\*\*\*

Il Regolamento Regionale del 12 febbraio 2014, n. 2, rubricato "Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici", in vigore a far data dal 04/03/2014, così come disposto dal suo art. 1, individua "il fabbisogno, disciplina l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, individua i requisiti minimi organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici delle strutture sanitarie che possono erogare prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) distinte in tre livelli di intervento, I, II e III, a seconda della complessità delle caratteristiche tecnico-scientifiche, delle attrezzature necessarie nonché delle competenze mediche richieste, così come previsto dalle linee guida definite con decreto del Ministero della Salute del 21 luglio 2004 emanate in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Legge 40/2004)."

In relazione al fabbisogno, il previgente art. 9 del sopracitato Regolamento, rubricato "Determinazione del fabbisogno", prevedeva che:

*“A modifica del Regolamento Regionale n. 3/2006, l’art. 1 sub. C lett. b), è sostituito dal seguente: ‘il fabbisogno di prestazioni di PMA ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA, viene rideterminato in un Centro PMA ogni 200.000 abitanti, con esclusione delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.*

*Tenuto conto del fatto che i Centri PMA di II e III Livello ricomprendono le funzioni previste per i Centri, rispettivamente, di I e II Livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:*

- *1 Centro PMA di III Livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari ed area Puglia nord, come individuate dalla L.R. 23/2008;*
- *1 Centro PMA di II Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL;*
- *1 Centro PMA di I Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL.”.*

La Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 *“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”*, pubblicata sul BURP n. 139 del 21/11/2019 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, all’art. 51, rubricato *“Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)”*, implicitamente abrogando il soprariportato art. 9 del R.R. n. 2/2014, ha statuito che:

*“1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.*

*2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di I e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:*

- a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);*
- b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;*
- c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.*

*3. Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.”.*

Pertanto, rispetto alla previgente disposizione regolamentare in materia di fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita, l’art. 51 della L.R. n. 52/2019 prevede anche l’esclusione, dal calcolo del sopramenzionato fabbisogno, dei Centri PMA ubicati presso ospedali di II livello in aggiunta ai Centri PMA che insistono presso aziende ospedaliere (in particolare, il Centro PMA di I livello presso l’U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Congelamento Gameti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziato di Bari ed il Centro PMA di I livello presso gli Ospedali Riuniti di Foggia) ed ai Centri PMA collocati presso IRCCS (non risultano attivati, allo stato, Centri PMA presso IRCCS).

Nell’arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 (decorrente dall’08/03/2020 al 07/05/2020), corrispondente al bimestre nel corso del quale, a seguito della pubblicazione della D.G.R. n. 276/2020 (27/03/2020), si è reso disponibile il fabbisogno residuo di n. 1 Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE, non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste di verifica di compatibilità in relazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE.

Nel corso del bimestre successivo (i.e., dall’08/05/2020 al 07/07/2020) sono pervenute, per l’ambito territoriale dell’ASL LE:

- la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) il 13/05/2020 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società *“Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.”* di Nardò;
- la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) il 26/05/2020 a

seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di Muro Leccese.

Con nota prot. n. AOO\_183/15163 del 07/10/2020 indirizzata alla Direzione Generale dell'ASL LE e, per conoscenza, al Comune di Muro Leccese ed al Comune di Nardò, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

*"considerato che:*

*- il fabbisogno relativo all'ambito territoriale della ASL LE sulla base del parametro definito dalla L.R. n. 52/2019 per i Centri PMA di II livello (n. 1 Centro PMA di II livello ogni 400.000 abitanti o frazione superiore a 200.000 per ASL), sulla base della popolazione residente nella Provincia di Lecce (n. 791.122 – dati ISTAT aggiornati al 01/01/2020), è pari a n. 2 Centri PMA di II livello per la ASL LE;*

*- allo stato, nell'ambito della ASL LE, risultano autorizzati all'esercizio n. 2 Centri PMA di II livello: trattasi del Centro di PMA presso la Casa di Cura "Prof. Petrucciani" – Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di Lecce avente natura di struttura privata e del Centro PMA presso l'U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione e PMA del PTA di Nardò;*

*- con la sopra riportata Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 02/03/2020 è stato stabilito il trasferimento del Centro PMA di II Livello dal PTA di Nardò all'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce – DEA di II Livello;*

*- il predetto Centro PMA di II Livello oggetto di trasferimento presso l'ospedale di II livello "V. Fazzi", ai sensi dell'art. 51, comma 1 della L.R. n. 52/2019, risulta escluso dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;*

*- pertanto, a far data dalla pubblicazione della sopracitata D.G.R. n. 276 del 02/03/2020 (i.e., 27/03/2020), il fabbisogno residuo relativo alle prestazioni di procreazione medicalmente assistita nell'ambito dell'ASL LE è pari a n. 1 Centro PMA di II livello;*

*- nell'arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 (decorrente dal 08/03/2020 al 07/05/2020), corrispondente al bimestre nel corso del quale è stata pubblicata la D.G.R. n. 276 del 02/03/2020 che a partire dalla data di pubblicazione della medesima ha reso disponibile il fabbisogno residuo di n. 1 Centro PMA di II livello nell'ambito dell'ASL LE non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste di verifica di compatibilità in relazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello nell'ambito dell'ASL LE;*

*- nel corso del bimestre successivo a quello precedentemente indicato (i.e., dal 08/05/2020 al 07/07/2020) a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL LE, n. 1 richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese e n. 1 richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò;*

*tenuto conto del fabbisogno residuo di cui alla L.R. n. 52/2019, si invita il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato, ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013, in ordine alle n. 2 richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra citati Comuni, individuando la preferenza del Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto dei seguenti criteri:*

- localizzazione delle medesime richieste sul territorio;*
- distribuzione nel territorio della ASL LE della domanda assistenziale;*
- presenza sul territorio di strutture attivate nell'ambito di strutture pubbliche;*
- eventuale programmazione dell'attivazione di Centri PMA pubblici nell'ambito della medesima ASL."*

Con nota prot. AOO\_183/8398 del 21/05/2021 indirizzata alla Direzione Generale dell'ASL LE e, per conoscenza, al Comune di Muro Leccese ed al Comune di Nardò, la scrivente Sezione ha reiterato l'invito ad esprimere il suddetto parere motivato, ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013.

Con nota prot. n. 164269 del 04/11/2021, trasmessa con Pec in pari data ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO\_183/14666 del 05/11/2021, il Direttore Generale dell'ASL LE ha rappresentato quanto segue:

*“A riscontro della nota sopra emarginata, con specifico riferimento ai quesiti specificatamente posti dalla stessa e alla luce della normativa Regionale nella medesima nota dettagliatamente richiamata, si relaziona quanto segue.*

*Da un punto di vista sanitario il territorio della Provincia di Lecce può essere distinto in due macro-aree, indicate come “Nord” e “Sud”, ognuna caratterizzata da specifici servizi ospedalieri e territoriali. I servizi ospedalieri sono distribuiti in 3 Ospedali di I Livello tutti con punto nascita e tutti collocati nell'area Sud della provincia (Tricase Gallipoli e Scorrano) e in 1 Ospedale DEA di II Livello ubicato nell'area nord (P.O. Fazzi di Lecce). Un ulteriore punto nascita è ubicato nell'Ospedale di Galatina (Ospedale di base ubicato nell'area nord).*

*Per quanto attiene i centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), al momento l'area Nord registra la presenza di 2 strutture di cui una accreditata, presso la clinica privata “Prof. Petrucciani” sita in Lecce, ed una, a gestione pubblica, già operante nel comune di Nardò ed in fase di trasferimento presso il P.O. V. Fazzi di Lecce.*

*Con specifico riferimento alle prestazioni di PMA, la domanda di assistenza deve essere considerata omogenea su tutto il territorio provinciale, poiché omogenea è la distribuzione della popolazione in età feconda (...).*

*Alla luce di quanto sopra, a parere della ASL, appare appropriata la scelta di individuare 2 PMA di II livello nell'ambito del territorio provinciale (fabbisogno stabilito in 1 ogni 400.000 abitanti o frazione superiore a 200.000) e razionale ubicarne uno nell'Area Nord ed uno nell'area Sud della Provincia.*

*Peraltro, considerato che nell'area Nord è già presente un centro che eroga prestazioni per PMA nella struttura privata accreditata “Clinica Prof. Petrucciani” nella città di Lecce ed un altro Centro, a gestione pubblica, è in fase di realizzazione nella stessa città presso il P.O. V. Fazzi di Lecce, è opportuno, al fine di dare alla popolazione una migliore accessibilità ai servizi, collocare il centro di nuova istituzione nell'Area Sud.*

*L'analisi comparativa, ai soli fini della localizzazione, tra le due strutture candidate, porta questa ASL a ritenere più appropriata, quale sede di PMA di II livello, la struttura proposta dal Comune di Muro Leccese. Tale struttura si colloca nel Distretto Socio Sanitario di Maglie dove è presente un punto nascita ubicato in un Ospedale di primo livello (Scorrano) e che è confinante con i DSS di Poggiardo, Gagliano-Tricase, Martano, Galatina e Casarano. Nel territorio considerato insistono altri due punti nascita (Galatina e Tricase) di cui uno (Tricase) dotato anche di posti letto di Terapia Intensiva Neonatale. Inoltre, sempre nella stessa area, non è stata programmata l'attività di alcun centro per attività di PMA da parte della ASL di Lecce né risulta programmata l'attivazione di analogo servizio da parte dell'Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”.*

*Alla luce di detti dati “ragionati”, l'ASL Lecce esprime parere positivo per la collocazione di un Centro di PMA di II livello a Muro Leccese e per l'eventuale attivazione di un centro PMA di I livello (fabbisogno stabilito in numero di 1 ogni 200.000 abitanti) nella città di Nardò.”.*

Per tutto quanto sopra riportato;

- si propone, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di esprimere parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito dell'istanza della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via degli Emigranti n. 51, con la precisazione che:
  - la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Muro Leccese;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Muro Leccese, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

- l'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, da parte di questa sezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
  - che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso, pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le stesse, allo stato, non sono accreditabili;
- conseguentemente, considerato che a seguito delle sopra riportata proposta di parere favorevole di compatibilità non residua nell'ambito dell'ASL LE fabbisogno regolamentare per la tipologia di struttura di cui trattasi, si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della società *"Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l."* di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **DETERMINA**

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito dell'istanza della società *"I Giardini di Asclepio S.r.l."* di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via degli Emigranti n. 51, con la precisazione che:
  - la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Muro Leccese;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Muro Leccese, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
  - l'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, da parte di questa sezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
  - che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso, pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le stesse, allo stato, non sono accreditabili;
- conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio del sopra riportato parere favorevole di compatibilità non residua nell'ambito dell'ASL LE fabbisogno regolamentare per la tipologia di struttura di cui trattasi, di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della società *“Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.”* di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello.
  - di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale rappresentante della società *“I Giardini di Asclepio S.r.l.”* con sede in Muro Leccese (LE) alla via degli Emigranti n. 51;
    - al Legale rappresentante della società *“Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.”* con sede legale in Nardò (LE) alla via XX Settembre n.16;
    - al Direttore Generale dell'ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Muro Leccese;
    - al Sindaco del Comune di Nardò.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)